

# Cura Italia

I principali contenuti del Titolo I del decreto legge 18/2020, contenente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

## Premessa



Il decreto legge 18/2020 è entrato in vigore il 17 marzo 2020; si ricorda che deve essere convertito in legge dal Parlamento, per cui alcuni contenuti potrebbero variare.

Cura Italia è composto dai seguenti Titoli:

- I. Potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
- II. Misure a sostegno del lavoro
  - I. Ammortizzatori sociali
  - II. Riduzione orario di lavoro e sostegno ai lavoratori
- III. Sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
- IV. Misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie e imprese;
- V. Ulteriori disposizioni

#### Personale (artt.1-2)



- Le risorse per gli straordinari del personale del comparto sanità sono incrementati nella misura di 250 milioni, a valere sul finanziamento sanitario corrente
  - ☐ Le risorse sono suddivise su base regionale
- □ 100 milioni vanno al reclutamento del personale e a sostegno del volontariato;
- □ Il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto a tempo determinato per una durata massima di tre anni:
  - □ 40 unità di dirigenti sanitari medici;
  - □ 18 unità di dirigenti sanitari veterinari;
  - ☐ 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo di tecnico della prevenzione

#### Personale (artt.7-8)



- □ Il ministero della difesa è autorizzato ad arruolare in servizio temporaneo 120 medici e 200 infermieri
  - □ età non superiore a 45 anni;
  - ☐ in possesso del necessario titolo di studio;
  - □ non giudicati permanentemente non idonei al servizio militare;
  - □ non dimessi di autorità e senza condanne.
- ☐ Il ministero della difesa è anche autorizzato a:
  - □ mantenere in servizio ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle forze di complemento:
  - □ conferire incarichi individuali a tempo determinato fino ad un massimo di sei unità nel profilo di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica

#### Personale (artt.10–11 e 43)



- ☐ L'Inail è autorizzato:
  - □ ad assumere con contratto a tempo determinato per un massimo di sei mesi 200 medici specialistici e 100 infermieri
    - □ Il personale è destinato a garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici;
  - □ a bandire un concorso per l'assunzione di 100 unità di personale a tempo indeterminato con qualifica di dirigente medico di primo livello;
    - □ Il 50% delle posizioni da coprire entro il 1° novembre 2020 e il restante 50% a decorrere dal 1° gennaio 2022
- ☐ L'Istituto superiore di sanità procede all'assunzione di 50 unità di personale con contratti a tempo determinato per il triennio 2020–2022

#### Personale (artt.12-13 e 102)



Fino al termine dello stato di emergenza:

- □ Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari e il personale del ruolo sanitario e gli operatori sociosanitari;
- È consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europee;
- □ Se il riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria è subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con domande a risposta chiusa o aperta

#### Potenziamento del servizio (artt.4-5)



### Le regioni e le province autonome possono:

- □ acquistare ulteriori prestazioni sanitarie per potenziare i posti letto di terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio oppure stipulare contratti con strutture private non accreditate
  - ☐ Le strutture private accreditate e non mettono a disposizione personale, locali e apparecchiature
- □ attivare aree sanitarie anche temporanee, sia all'interno che all'esterno, fino al termine dell'emergenza
  - ☐ Le strutture edilizie sono realizzate anche in deroga alla normativa vigente

#### Potenziamento del servizio (artt. 5-6)



- □ Il commissario straordinario del governo (art. 122) è autorizzato ad erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto o per finanziamenti agevolati per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale
- □ Fino al termine dello stato di emergenza, il capo della protezione civile può requisire in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, presidi sanitari e medico-chirurgici nonché beni mobili di qualsiasi genere
  - ☐ Sono previste delle regole su durata e indennizzo
- □ Il prefetto può requisire in uso strutture alberghiere o altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità
  - ☐ È prevista una somma a titolo di indennità

#### Potenziamento del servizio (artt. 9 e 15)



- □ 34,6 milioni di euro sono destinati al potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari;
- □ Lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida e battericida;
- ☐ È autorizzata la produzione di mascherine chirurgiche fino alla fine dell'emergenza da parte delle aziende, in deroga alle vigenti norme;
  - ☐ Le aziende che intendono fruire della norma devono comunicare la loro volontà entro tre giorni all'Istituto superiore della sanità e all'Inail

#### Sorveglianza sanitaria (artt. 14, 16 e 17)



- Le aziende che operano nell'ambito della produzione di farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici e nelle relative attività di ricerca e della filiera integrata sono escluse dalla applicazione del decreto legge 6/2020
  - □ I singoli lavoratori sospendono la loro attività nel caso di sintomatologia legata al Covid-19 o di esito positivo al test
- ☐ Fino al termine dello stato di emergenza,
  - □ Per i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono da considerarsi dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche in commercio;
  - nello stesso periodo, è ammesso l'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme
  - ☐ l'Aifa può accedere a tutti i dati sugli studi sperimentali e degli usi compassionevoli; il parere nazionale è espresso dall'Istituto nazionale Spallanzani di Roma